




Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Delibera di Giunta Regionale n. 641 del 30.12.2013*

*Riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dai seguenti provvedimenti giurisdizionali: - Sentenza TAR Campania, Sez. II, Salerno n. 1925 del 22.10.2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n. 1156-2012, tra Castellano Cave s.r.l. e Regione Campania; - Sentenza Consiglio di Stato n. 793 del 18.12.2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n. 8226-2012, tra Castellano Cave s.r.l., Rising House s.r.l., Cesa s.r.l. e Regione Campania.*

REG. GEN. n. 991/II

*Si assegna il provvedimento in oggetto a:*

*II Commissione Consiliare permanente per l'esame.*

*Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.*

Il Dirigente dell' U.D.

Avv. *Magda Eabbrocini*


Capo Dipartimento Segreteria Legislativa

Dott. *Carlo D'Orta*

*AC*

Il Presidente  
*Paolo Romano*





# Giunta Regionale della Campania

## Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 99/II

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
641	30/12/2013	53	8	9

Oggetto:

Riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dai seguenti provvedimenti giurisdizionali:  
 - Sentenza TAR Campania, Sez. II, Salerno, n. 1925 del 22.10.2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n. 1156-2012, tra Castellano Cave s.r.l. e Regione Campania;  
 - Sentenza Consiglio di Stato n. 793 del 18.12.2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n. 8226-2012, tra Castellano Cave s.r.l., Rising House s.r.l., Cesa s.r.l. e Regione Campania.

### Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 68A5F0EFA9C0291529106DABEB15F158CE2250E1

Consiglio Regionale della Campania

Allegato nr. 1 : A633C9F2FC0DC32F49A2BE52D4620F05A15F41BF

Prot. Gen. 2014.0000056/A

Del: 03/01/2014 10.05.11

Da: CR A. SERDA


Allegato nr. 2 : 4F228A682D31305C1B53531304D155F64D175685

Allegato nr. 3 : 45188E72010E738CEC36014027A948FFA24DBF98

Allegato nr. 4 : 3511E1E88CC2995E665E3B6F1207364044D09E5C

Frontespizio Allegato : 9BCA98D973A211BF2132352CDE24DE9BDA3433AA

Data, 30/12/2013 - 16:25




Assessore

Assessore Cosenza Edoardo

Assessore Giancane Gaetano

Dipartim.

Direzione G.

53  
558  
13ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 991/II

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 30/12/2013

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dai seguenti provvedimenti giurisdizionali:  
 - Sentenza TAR Campania, Sez. II, Salerno, n. 1925 del 22.10.2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n. 1156-2012, tra Castellano Cave s.r.l. e Regione Campania;  
 - Sentenza Consiglio di Stato n. 793 del 18.12.2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n. 8226-2012, tra Castellano Cave s.r.l., Rising House s.r.l., Cesa s.r.l. e Regione Campania.

			PRESIDENTE
1)	Presidente	Stefano CALDORO	
2)	Vice Presidente	Guido TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo COSENZA	
4)	"	Gaetano GIANCANE	
5)	"	Fulvio MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina MIRAGLIA	ASSENTE
7)	"	Severino NAPPI	ASSENTE
8)	"	Daniela NUGNES	
9)	"	Giovanni ROMANO	
10)	"	Ermanno RUSSO	
11)	"	Pasquale SOMMESE	
12)	"	Sergio VETRELLA	ASSENTE
	Segretario	Maria CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0000056/A

Del: 03/01/2014 10.05.11

Da: CR A SERDA

...legua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiama nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espress dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### **PREMESSO:**

- Che la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 ha disciplinato l'Ordinamento Contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- Che l'art. 47 comma 3 della citata Legge Regionale, così come integrato dall'art. 1 comma 5 lettera a della Legge Regionale 11 agosto 2005, n. 15 e rettificato dall'art. 31 comma 44 della Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1 stabilisce che il Consiglio regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti tra l'altro, da sentenze esecutive;
- Che, ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della menzionata L.R. n. 7/2002, così come sostituito dall'articolo 1 comma 12, lettera h), della L.R. 6 maggio 2013, n. 5, le proposte della Giunta regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio, sono sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;
- Che con Delibera di Giunta n. 1731 del 30 ottobre 2006 è stato definito l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- Che il Consiglio Regionale, con L.R. n. 5 del 6 Maggio 2013, ha approvato le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)";
- Che il Consiglio Regionale, con L.R. n. 6 del 6 Maggio 2013, ha approvato il "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015", in conformità con le disposizioni di cui al D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118;
- Che con Delibera di Giunta Regionale n.170 del 03.06.2013, è stato approvato il bilancio gestionale 2013, nonché quello relativo al triennio 2013 - 2015;
- Che con delibera di Giunta Regionale n. 493 del 18.11.2013 il Bilancio gestionale 2013 è stato riapprovato con attribuzione della responsabilità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture organizzative della Giunta Regionale;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- Conformemente alle direttive impartite dalla predetta Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30 ottobre 2006, il Genio Civile di Avellino ha proceduto alla ricognizione delle partite debitorie per sentenze esecutive e, a seguito dell'istruttoria svolta dagli uffici responsabili, ha predisposto la scheda di rilevazione di partita debitoria che, allegata al presente provvedimento ("Allegato A"), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- La scheda è relativa ai seguenti atti giudiziari:
  - Sentenza TAR Campania, Sez. II, Salerno, n.1925 del 22/10/2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n.1156/2012, tra Castellano Cave s.r.l. e Regione Campania;
  - Sentenza Consiglio di Stato n.793 del 18.12.2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n.8226/2012, tra Castellano Cave s.r.l., Rising House s.r.l., Cesa s.r.l. e Regione Campania;
- La sentenza TAR n. 1925/2012 è relativa al ricorso proposto da Castellano Cave s.r.l. avverso il provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino prot. n.501753 del 29.06.2012, in materia di accesso agli atti amministrativi;
- La sentenza del C.d.S. n.793/2012 è relativa all'appello proposto dalle società Rising House s.r.l. e Cesa s.r.l. avverso la sentenza TAR citata, per il quale l'Amministrazione Regionale aveva proposto intervento "ad adiuvandum";
- Entrambe le sentenze – esecutive ai sensi di legge – portano condanna dell'Amministrazione Regionale al pagamento delle spese di giudizio e, dunque, è necessario procedere alla rilevazione della partita debitoria n. 01 del 12.11.2013 - importo lordo complessivo di € 5.058,00 – di cui alla allegata scheda di rilevazione, per riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle suddette sentenze;

#### **CONSIDERATO:**

- Che il debito di cui trattasi, deriva da sentenza esecutiva, come dettagliato nella scheda di rilevazione di partita debitoria ("Allegato A"), che, unita alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale, si è dato, altresì, atto della ricorrenza dei presupposti di cui alla Deliberazione della G.R. n.1731 del 30.10.2006;
- Che, dunque, per il pagamento della somma complessiva di 5.058,00, occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47, comma 3, della Legge Regionale n. 7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni e secondo le linee direttive della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1731 del 30 ottobre 2006;

che nel Bilancio Gestionale 2013 è previsto il capitolo n. 124, collegato alla Missione 20 - Programma 01 - Titolo 1 della spesa, denominata "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le risorse finanziarie;

che nel citato bilancio 2013 è previsto il capitolo di spesa n. 160, collegato alla Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C.15", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile;

che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013 è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei Programmi appartenenti a Missioni diverse, limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

**RITENUTO**, pertanto,

che, per le causali in argomento, si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" derivante dalle citate sentenze del TAR Campania e del Consiglio di Stato, per un importo complessivo di € 5.058,00;

che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 15" di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 5.058,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 collegato alla Missione 20 - Programma 03 - Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	109	1.09.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	109	1.09.99.01.000	06.2	4	1.09.01

- che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito debbano essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- che, pertanto, prima della liquidazione, si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 5.058,00, appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- di poter demandare alla Direzione Generale per il LL.PP e la Protezione Civile il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 5.058,00, da assumersi sul capitolo 160, collegato alla Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- che, allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

**VISTO**

- La scheda n. 01 di partita debitoria ("ALLEGATO A"), che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO**, altresì,

- La L.R. 30 Aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- La L.R. n. 5 del 6 Maggio 2013, portante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)";
- La L. R. n.6 del 06.05.2013, con la quale è stato approvato il Bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 2013;
- La D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006;
- La D.G.R. n.170 del 03.06.2013, con la quale è stato approvato il Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2013, nonché quello relativo al triennio 2013 - 2015;
- La D.G.R. n. 493 del 18.11.2013;

**PROPONGONO** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- 1) di prendere atto dei titoli esecutivi come richiamati ed illustrati nell'allegata scheda di partita debitoria, formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di proporre al Consiglio Regionale il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, della somma complessiva di € 5.058,00, quale debito appartenente alla categoria dei "Debiti fuori bilancio", trattandosi di posizioni debitorie derivanti da sentenze esecutive, accertate dalla Direzione Generale per i LL.PP. e per la Protezione Civile – U.O.D. Genio Civile di Avellino, dettagliato nella scheda n.1 di rilevazione di partita debitoria ("Allegato A"), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di seguito sintetizzata:


Sentenza TAR Campania, Sez. II, Salerno, n.1925 del 22/10/2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n.1156/2012, tra Castellano Cave s.r.l. e Regione Campania;	€ 2.203,20
Sentenza Consiglio di Stato n.793 del 18.12.2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n.8226/2012, tra Castellano Cave s.r.l., Rising House s.r.l., Cesa s.r.l. e Regione Campania;	€ 2.854,80

- 3) di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:
  - capitolo 124, collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio": riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 5.058,00
  - capitolo 160, collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 15" incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 5.058,00

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	109	1.09.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	109	1.09.99.01.000	06.2	4	1.09.01

- 4) di demandare alla Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile i conseguenti atti di impegno e liquidazione della somma di € 5.058,00 nei confronti della Società " Castellano Cave s.r.l.", amministratore unico Castellano Carmine, Piazza Francesco De Sanctis, s.n.c., 83054 S. Angelo dei Lombardi (AV) - partita I.V.A. 02393670647", da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, n.160 della U.P.B. 6.23.57, subordinatamente al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- 5) di prendere atto che la somma totale di € 5.058,00 rappresenta una stima approssimata del debito, in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo, al momento non quantificabili;
- 6) di incaricare la Segreteria di Giunta per la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli allegati, al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
  - al Capodipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e strumentali;
  - al Capodipartimento delle Politiche Territoriali;
  - alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
  - alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
  - all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
  - all'U.D.C.P. – Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
  - al Tesoriere Regionale;

• alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 3 legge 205/2008 (Legge Finanziaria).



# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	641	del	30/12/2013	DIPART	DIR GEN /DIR STAFF DIP	UOD/STAFF DIR GEN.
				53 55	8 13	9

OGGETTO :

*Riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dai seguenti provvedimenti giurisdizionali:*  
- *Sentenza TAR Campania, Sez. II, Salerno, n. 1925 del 22.10.2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n. 1156-2012, tra Castellano Cave s.r.l. e Regione Campania;*  
- *Sentenza Consiglio di Stato n. 793 del 18.12.2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n. 8226-2012, tra Castellano Cave s.r.l., Rising House s.r.l., Cesa s.r.l. e Regione Campania.*

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE   ASSESSORE		<i>Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Giulivo Italo Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Mautone Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>30/12/2013</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>30/12/2013</i>


AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

---

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma





Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Avellino – Presidio di Protezione Civile

**Riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dai seguenti provvedimenti giurisdizionali:**

- Sentenza TAR Campania, Sez. II, Salerno, n.1925 del 22/10/2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n.1156/2012, tra Castellano Cave s.r.l. e Regione Campania;
- Sentenza Consiglio di Stato n.793 del 18.12.2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n.8226/2012, tra Castellano Cave s.r.l., Rising House s.r.l., Cesa s.r.l. e Regione Campania.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

La vicenda giudiziaria nasce con l'istanza di accesso agli atti amministrativi, presentata a questo Settore, con atto del 13.03.2012, acquisito al protocollo regionale in data 20.03.2012, n.215736, dalla ditta Castellano Cave s.r.l.

L'istanza aveva riferimento a "progetti di estrazione assentiti nel comparto C13AV\_01 in favore della Rising House e della CESA".

All'esito del relativo procedimento, questo Settore, con comunicazione ex art.10bis, L. n.241/1990, prot. n.380314 del 18.05.2012 e provvedimento prot. n.501753 del 29.06.2012, formulava diniego all'istanza.

La ditta istante impugnava il provvedimento di diniego, con ricorso ex art.116 C.P.A., innanzi al TAR Campania, Sez. II, Salerno, il quale, con Sentenza n.1925 del 22/10/2012, lo accoglieva, annullando l'atto impugnato e condannando la Regione Campania al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, "per onorari, diritti e spese di lite nella complessiva somma di € 1.500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato."

Le società controinteressate, non costituite nel giudizio di primo grado, impugnavano la sentenza TAR innanzi al Consiglio di Stato, con intervento adesivo della Regione Campania. Il Consiglio di Stato, con Sentenza n.793 del 18.12.2012, respingeva l'appello, condannando, tra gli altri, la Regione Campania al pagamento, in favore dell'appellata, "di spese ed onorari...che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre gli accessori di legge".

L'attuale debito fuori bilancio oggetto di ricognizione, per le causali suddette, risulta di ammontare pari a **€ 5.058,00**, secondo l'analitico prospetto di cui alla Scheda di rilevazione di partita debitoria.

Avellino, 05.12.2013

I funzionari incaricati

Dr. Gerardo Coluccini

Dr. ssa Rosaria Di Martino

Il Dirigente

dott. ssa Claudia Campobasso



**Giunta Regionale della Campania**  
Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile  
U.O.D. Genio Civile di Avellino – Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di Delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

**Allegato A del 05.12.2013**

**D.G. 08 – U.O.D. 09**

I sottoscritti, nella qualità di funzionari incaricati ex O.d.S. n. CS.2013.1770 in data 03.07.2013, sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.47, comma 3, L.R. n.7/2002,

**ATTESTANO**

per quanto di propria competenza, quanto segue:

**Generalità del creditore:**

Castellano Cave s.r.l., amministratore unico Castellano Carmine, Piazza Francesco De Sanctis, s.n.c., 83054 S. Angelo dei Lombardi (AV) - partita I.V.A. 02393670647.

**Oggetto della spesa:**

Pagamento all'avente diritto di somme per onorari e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:**

Art.47, comma 3, lettera a), L.R. n.7/2002 e smi – Sentenze esecutive.

Sentenza TAR Campania, Sez. II, Salerno, n.1925 del 22/10/2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n.1156/2012, tra Castellano Cave s.r.l. e Regione Campania;

Sentenza Consiglio di Stato n.793 del 18.12.2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n.8226/2012, tra Castellano Cave s.r.l., Rising House s.r.l., Cesa s.r.l. e Regione Campania.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

La vicenda giudiziaria nasce con l'istanza di accesso agli atti amministrativi, presentata a questo Settore, con atto del 13.03.2012, acquisito al protocollo regionale in data 20.03.2012, n.215736, dalla ditta Castellano Cave s.r.l.

L'istanza aveva riferimento a "progetti di estrazione assentiti nel comparto C13AV\_01 in favore della Rising House e della CESA".

All'esito del relativo procedimento, questo Settore, con comunicazione ex art.10bis, L. n.241/1990, prot. n.380314 del 18.05.2012 e provvedimento prot. n.501753 del 29.06.2012, formulava diniego all'istanza.

La ditta istante impugnava il provvedimento di diniego, con ricorso ex art.116 C.P.A., innanzi al TAR Campania, Sez. II, Salerno, il quale, con Sentenza n.1925 del 22/10/2012, lo accoglieva, annullando l'atto impugnato e condannando la Regione Campania al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, "per onorari, diritti e spese di lite nella complessiva somma di €1.500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato".

Le società controinteressate - Rising House s.r.l. e CESA s.r.l. - non costituite in giudizio di primo grado, impugnavano la sentenza TAR innanzi al Consiglio di Stato, con successivo intervento adesivo della Regione Campania.

Il Consiglio di Stato, con Sentenza n.793 del 18.12.2012, respingeva l'appello, condannando, tra gli altri, la Regione Campania al pagamento, in favore dell'appellata, "di spese ed onorari...che liquida in complessivi €2.000,00 oltre gli accessori di legge".

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

☐ Sentenza TAR Campania, Sez. II, Salerno, n.1925 del 22/10/2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n.1156/2012, tra Castellano Cave s.r.l. e Regione Campania, trasmessa a questo Settore con nota prot. n.791675 del 30.10.2012, presa in carico in pari data;

☐ Sentenza Consiglio di Stato n.793 del 18.12.2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n.8226/2012, tra Castellano Cave s.r.l., Rising House s.r.l., Cesa s.r.l. e Regione Campania, trasmessa a questo Settore con nota prot. n.126204 del 19.02.2013, presa in carico in data 05.03.2013;

**A) Spese ed onorari di giudizio ex Sentenza TAR Campania n.1925/2012:**

- Importo forfettario liquidato	€ 1.500,00
- C.P.A. 4%	€ <u>60,00</u>
	€ 1.560,00
- I.V.A. 22% su €1.560,00	€ 343,20
- Contributo unificato	€ <u>300,00</u>
SUB TOTALE A)	€ 2.203,20

**B) Spese ed onorari di giudizio ex Sentenza Consiglio di Stato n.793/2012:**

- Importo forfettario liquidato	€ 2.000,00
---------------------------------	------------

- Spese generali 12,5%	€ 250,00
	€ 2.250,00
- C.P.A. 4% su € 2.250,00	€ 90,00
	€ 2.340,00
- I.V.A. 22% su € 2.340,00	€ 514,80
SUB TOTALE B)	€ 2.854,80
<hr/> <hr/>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO LORDO</b>	<b>€ 5.058,00</b>
A detrarre ritenuta d'acconto 20% su € 3.750,00 =	€ 750,00
Importo dovuto al netto della R.A.	€ 4.308,00
<b>TOTALE DEBITO DA ASSUMERSI</b>	<b>€ 5.058,00</b>

che gli scriventi ritengono giustificabile sulla base dei provvedimenti giurisdizionali citati. In particolare, l'importo per spese generali è stato riconosciuto solamente con riferimento alla Sentenza del Consiglio di Stato, in quanto questa contiene generico riferimento agli "accessori di legge", mentre non è stato riconosciuto per la Sentenza TAR, in quanto questa fa specifico riferimento solamente a IVA, CPA e contributo unificato.

Sulla base dell'istruttoria degli elementi documentali agli atti, i sottoscritti, pertanto,

ATTESTANO:

- Motivo per il riconoscimento di legittimità del debito fra quelli fuori bilancio:  
Il debito è da includersi fra quelli fuori bilancio, la cui legittimità è riconoscibile in quanto deriva da sentenze esecutive, la cui fattispecie è prevista dall'art. 47 comma 3, lettera a) della L.R. n. 7/2002;
- Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- Che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
- Che sussistono i presupposti per il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di Euro 5.058,00 (euro cinquemilacinquantotto e centesimi zero) al lordo della ritenuta d'acconto.

Allegano la seguente documentazione:

- Sentenza TAR Campania, Sez. II, Salerno, n.1925 del 22/10/2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n.1156/2012, tra Castellano Cave s.r.l. e Regione Campania,

trasmessa a questo Ufficio con nota prot. n.791675 del 30.10.2012, presa in carico in pari data;

2. Sentenza Consiglio di Stato n.793 del 18.12.2012, resa nel giudizio Reg. Ric. n.8226/2012, tra Castellano Cave s.r.l., Rising House s.r.l., Cesa s.r.l. e Regione Campania, trasmessa a questo Settore con nota prot. n.126204 del 19.02.2013, presa in carico in data 05.03.2013; Sentenza del Giudice Unico della Sezione distaccata di Cervinara Tribunale di Avellino n. 48/2010 del 16.05.2010;

3. Note di trasmissione del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario.

Avellino, 05.12.2013

I funzionari incaricati

Dr. Gerardo Coluccini



Dr.ssa Rosaria Di Martino



Il Dirigente

dott.ssa Claudia Campobasso



MAR 2012/008



CA  
348/2012  
Avv. Palermo

REPUBBLICA ITALIANA  
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  
Salerno  
SEZIONE SECONDA

Avvocato Difensore:  
Imparato Maria  
Presso:  
Imparato Avv. \* Maria  
Abella Salernitano 3. Avv. Ra Reg. Le 84123  
Salerno Tel. Fax 0817963668

Avviso di pubblicazione di sentenza

(gli avvisi dell'art. 39, co. 5, ord. prov. aut.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 22/10/2012 con il n. 1925/2012 ed esito: Accoglie.

Numero Registro Generale: J156/2012

Parti  
Castellano Cive Srl

Avvocati  
Luciani Lorenzo

Contro:

Parti  
Regione Campania In Persona Del Presidente P.T. e vi  
altri

Avvocati  
Imparato Maria

Salerno, li 22/10/2012

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 8798867 25/10/2012

Milano - 7000000000

Responsabilità: Contenzioso amministrativo e tributario



V  
R

SETTORE CONTENZIOSO  
AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO  
22 OTT. 2012  
NAPOLI

N. 01156/2012 REG.RIC.

N. 01925/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 01156/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2012 proposto da  
Castellano Cave s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lentini  
con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in Corso G. Garibaldi  
n. 103;

*contro*

Regione Campania - Dirigente del Settore Provinciale del Genio  
Civile di Avellino - in persona del rappresentante legale p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Imperato con domicilio eletto  
presso la stessa a Salerno in via Abella Salernitana n. 3 (avvocatura  
regionale);

*nei confronti di*

s.r.l. Rising House ed s.r.l. C.E.S.A. - non costituite in giudizio -  
per l'annullamento del provvedimento n. 501753 del 29 giugno 2012

N. 01156/2012 REG.RIC.

del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, di diniego dell'accesso chiesto dalla società ricorrente in data 20/3/2012 ai progetti di estrazione di materiali da cava assentiti alle società Rising House e C.E.S.A. nel comparto C13AV-01.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1) Col ricorso in esame introdotto ai sensi dell'art. 116 del c.p.a., notificato il 27 luglio 2012 e depositato il 1° agosto seguente, la s.r.l. "Castellano Cave" ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe col quale il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino ha respinto la sua domanda del 20/3/2012 di accesso ai progetti d'estrazione di materiale calcareo da cava assentiti alle società Rising House e C.E.S.A. nel comparto C13AV-01.

La ricorrente, esponendo di essere operatrice nel settore estrattivo da cava e proprietaria e locataria di un vasto terreno nel comparto d'estrazione in cui sono state assentite le autorizzazioni estrattive alle Rising House e C.E.S.A., indica il suo interesse all'accesso richiesto

in ragione del rinvio disposto al 2014 dalla Regione dell'attivazione dei comparti d'estrazione proprio per l'esistenza delle autorizzazioni come quelle rilasciate alle ditte Rising House e C.E.S.A.; e deduce la violazione dell'art. 22 della legge n. 241/1990 in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

La Regione si è costituita in giudizio con atto depositato il 15 settembre 2012 col quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

2) Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato si fonda, come risulta dal suo contenuto e dal richiamo ob relationem al contenuto della predizione di diniego d'accesso, sulla mancata prova della proprietà del terreno, sull'assenza dell'interesse attuale e concreto collegato ad una situazione giuridicamente tutelata, e sull'esistenza di ragioni di tutela delle società Rising House e C.E.S.A. a norma dell'art. 19 comma 1 lett. "b" n. 3 del regolamento regionale n. 2/2006 che esclude dal diritto di accesso alle notizie di carattere industriale, commerciale e finanziario.

Senonchè nessuna delle suddette ragioni, a giudizio del Collegio, può costituire elemento ostativo all'accesso domandato dalla società ricorrente.

Come risulta dalla predizione di diniego d'accesso e dal provvedimento impugnato la ricorrente ha provato la sua progressiva esperienza nel settore estrattivo e di essere locataria (mediante contratto registrato) di terreni ubicati nel sito d'interesse, e questo è

N. 01156/2012 REG.RIC.

sufficiente ad indicare la sussistenza in capo ad essa dell'interesse qualificato e differenziato. Sussiste, inoltre, l'attualità e concretezza dell'interesse corrispondente ad una situazione giuridica tutelata, dovendosi considerare (come si accenna nella domanda di accesso e si pone in luce nel ricorso) la posizione dell'istante in relazione agli affermati investimenti dalla stessa sostenuti in prospettiva dell'attivazione dei comparti d'estrazione rinviata al 2014 per ritenuta sufficienza del fabbisogno di calcare sino al 2013 dovuta anche alle operazioni estrattive delle società Rising House e C.E.S.A., conseguendo che all'assentita progettazione estrattiva in favore di quest'ultima assume giuridica rilevanza l'esigenza conoscitiva ostentata dalla ricorrente che, giova ribadire, opera nello stesso settore d'attività delle controinteressate ed aspira ad attivarsi nel medesimo comparto d'estrazione.

In proposito va ricordato che la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che la situazione tutelata giuridicamente additata dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, attiene ad una posizione di piena autonomia collegata all'interesse ad un bene della vita da cui deriva la legittimazione all'accesso in favore di coloro che possano dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei loro confronti (Cfr. Cons. di Stato - A.P. - 24/4/2012 n. 7; id. Sez. VI - 9/3/2011 n. 1492; TAR Lazio - Roma - Sez. II - 2/5/2011 n. 3727; id.

18/11/2011 n. 9000)

Sotto i profili esaminati, dunque, la domanda di accesso è assistita dagli elementi che ne indicano la rilevanza giuridica e non appare sproporzionata all'esigenza conoscitiva esplicitata.

Quanto all'ulteriore ragione del diniego di accesso esposta col richiamo all'art. 19 comma 1 lett. "b" n. 3 del Regolamento regionale prevedente l'esclusione del diritto di accesso alle "notizie di carattere industriale, commerciale e finanziario la cui divulgazione può provocare una lesione immediata e diretta degli interessi di un'impresa", è necessario porre in luce le osservazioni che seguono.

La dicorrente, come si evince dalla domanda di accesso e come si precisa nel ricorso, limita la sua domanda ai profili estrattivo ed altimetrico progettati ed assenti, e ciò è coerente all'indicazione dell'interesse da essa esplicitato e, riguardando tali profili l'entità e la qualificazione dell'estrazione in sé, non presenta aspetti d'interesse industriale, commerciale o finanziario di stretta inerenza alla soggettività delle imprese controinteressate; l'Amministrazione resistente indica la ragione di diniego in parola col mero richiamo della suddetta norma senza l'esplicitazione nel precipuo dei presupposti in fatto ed in diritto che l'hanno indotta all'applicazione nel concreto della stessa, e ciò, peraltro, neanche mediante l'indicazione di quale dei profili considerati dalla norma (industriale, commerciale, finanziario) si è inteso tutelare ovvero se la tutela riguarda tutti i profili dalla norma medesima considerati.

N. 01156/2012 REG. RIC.

conseguenza che la ragione di diniego perde di consistenza; la giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, ha avuto modo di affermare che il diritto di accesso prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso sia chiesto per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente con la conseguenza che la previsione normativa relativa all'esigenza di tutela degli interessi di carattere professionale, industriale, finanziario o commerciale va intesa, specie dopo le novità apportate dalla l. n. 15/2005 e dal successivo regolamento di esecuzione, con salvezza della conoscenza necessaria per la difesa degli interessi giuridici dell'accedente (Cfr. Cons. di Stato - Sez. V - 13 giugno 2008, n. 2975; TAR Lazio - Roma - Sez. II - 16/4/2010 n. n. 7261).

E l'appena citato orientamento giurisprudenziale corrisponde al dettato normativo della prima parte del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 come sostituito dall'art. 16 della legge n. 15/2005 che esplicitamente garantisce ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare i propri interessi giuridici, sicchè in coerenza con siffatta norma primaria va intesa la norma regolamentare regionale richiamata dall'Amministrazione resistente. Ed ancora non appare inopportuno il richiamo al comma 2 dell'art. 22 della legge n. 241/1990 come integrato dall'art. 10 della legge n. 69/2009 in forza del quale l'accesso alla documentazione amministrativa costituisce un principio generale volto a favorire la partecipazione all'attività della P.A. e ad

58/10/2012 09:48 0017863504  
N. 01156/2012 REG.RIC.

assicurare l'imparzialità e la trasparenza.

Alla luce delle osservazioni esposte, dunque, deve concludersi che va assentito alla società ricorrente l'accesso richiesto che, come si è innanzi precisato, è limitato ai documenti concernenti i dati relativi ai profili estrattivo ed altimetrico dei progetti di coltivazione delle cave autorizzati, con la precisazione che ogni eventuale esclusione dall'accesso va formalmente motivata tenendo conto delle osservazioni in precedenza esposte e dell'orientamento giurisprudenziale citato.

3) In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, conseguendone l'annullamento dell'atto impugnato e l'obbligo dell'Amministrazione di assentire l'accesso alla documentazione richiesta dalla società ricorrente con la domanda del 20/3/2012 nei sensi innanzi indicati nel termine di giorni 20.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe proposto dalla s.r.l. Castellano Cave, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato e dichiara l'obbligo dell'Amministrazione di consentire nei sensi indicati in motivazione l'accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente con la domanda del

N. 01156/2012 REQ.RIC.

20/32012 nel termine di giorni 20 dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della prescrite decisione.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano per onorari, diritti e spese di lite nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento), oltre I.v.a., c.p.a. e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere, Estensore

Francesco Gaudieri, Consigliere

L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 22/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Atto Pubblico

C. 14  
1227/12

# REPUBBLICA ITALIANA

## Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

### SEZIONE V

Avvocato Difensore:

Imparato Maria

Presso:

Avvocatura Regione Campania

Via Poli N.29 00187 Roma

### Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell'art. 89, co. 1, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 12/02/2013 con il n. 793/2013 ed esito: Respinge.

Numero Registro Generale: 8226/2012

Parti		Avvocati
Rising House Srl, ed altri		Verderosa Rossella
Contro:		
Parti		Avvocati
Regione Campania, ed altri		Imparato Maria
		il funzionario

Roma, li 12/02/2013

V  
R

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013, 0111191 13/02/2013

UFFICIO REGIONALE DEL CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE V - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE



Stampa e firma illeggibili

N. 00793/2013 REG.PROV.COLL.

N. 08226/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello numero di registro generale 8226 del 2012,  
proposto da:

Rising House s.r.l. e Cesa s.r.l. in persona dei rispettivi legali  
rappresentanti, rappresentate e difese dall'avv. Rossella Verderosa,  
con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Abbamonte in Roma, via  
degli Avignonesi n. 5;

*contro*

Castellano Cave s.r.l. in persona del legale rappresentante,  
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto  
presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

*nei confronti di*

Regione Campania in persona del Presidente, rappresentata e difesa  
dall'avv. Maria Imperato, domiciliata in Roma, via Poli n. 29, presso la

propria sede di rappresentanza;  
Settore provinciale del Genio civile di Avellino;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Salerno, Sezione II, n. 01925/2012, resa tra le parti, concernente il unico accesso agli atti dei progetti di estrazione di materiali da cava - mcp

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Castellano Cave s.r.l. e di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 il Cons. Manfredo Arzeni e uditi per le parti gli avvocati R. Verderosa, L. Lentini ed M. Imparato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Salerno, rubricato al n. 1156/2012, Castellano Cave s.r.l. impugnava il provvedimento n. 501753 del 29 giugno 2012 con il quale il Dirigente del Settore provinciale del Genio civile di Avellino aveva negato l'accesso, chiesto dalla suddetta Società in data 20 marzo 2012 ai progetti di estrazione di materiali da cava assentiti alle società Rising

House e C.E.S.A. nel comparto C13AV-01.

La ricorrente esprimeva di essere operatrice nel settore estrattivo da cava e in parte proprietaria e in parte locataria di un vasto terreno nel comparto d'estrazione in cui sono state assentite le autorizzazioni estrattive alle Rising House e C.E.S.A.; indicava il suo interesse all'accesso richiesto in ragione del rinvio disposto al 2014 dalla Regione dell'attivazione dei comparti d'estrazione proprio per l'esistenza di autorizzazioni come quelle rilasciate alle dette Rising House e C.E.S.A.; deduceva la violazione dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento impugnato e l'accertamento del suo diritto all'accesso ai suddetti documenti.

Con la sentenza in epigrafe, n. 1925/12 in data 22 aprile 2012, il Tribunale amministrativo della Campania, sede di Salerno, Sezione II, respingeva l'eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva proposta dalla Regione resistente e, nel merito, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'atto impugnato e dichiarava l'obbligo dell'Amministrazione di consentire nei sensi indicati in motivazione l'accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente con la domanda del 20 marzo 2012 nel termine di giorni venti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della stessa decisione.

2. Avverso la predetta sentenza Rising House s.r.l. e Casa s.r.l.

propongono il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 8226/12, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e la declaratoria dell'inammissibilità o il rigetto del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio Castellano Cave s.r.l. chiedendo il rigetto dell'appello.

Si è costituita la Regione Campania, chiedendo il suo accoglimento.

La causa è stata assunta in decisione alla camera di consiglio del 18 dicembre 2012.

#### DIRITTO

1. La sentenza di primo grado è criticata sotto due profili.

1a. In primo luogo le appellanti sostengono che erroneamente il primo giudice avrebbe riconosciuto la legittimazione ad agire della ricorrente in primo grado, odierna appellata, la quale non avrebbe dimostrato di essere titolare di un interesse differenziato all'esibizione degli atti di cui si tratta.

Questi ultimi riguardano infatti dei progetti di utilizzazione di una cava, approvati dalla Regione; l'appellata non avrebbe alcun interesse differenziato ad accedervi non essendo titolare di alcuna autorizzazione di analogo oggetto e non essendo, ad alcun titolo, operatrice del settore; la stessa non sarebbe poi proprietaria o comunque titolare di alcun diritto di sfruttamento su alcuna cava del territorio interessato dall'impianto delle odierne appellanti; inoltre, la programmazione per lo sfruttamento delle cave in vigore nella

Regione Campania escluderebbe ogni possibilità di sfruttare come cava alcun terreno situato nelle vicinanze di quello sul quale operano le appellanti.

L'argomentazione non può essere condivisa.

Deve essere premesso come sia pacifica in giurisprudenza l'affermazione secondo la quale l'azione per l'accesso agli atti della pubblica amministrazione può essere proposta anche sulla base di un interesse di contenuto tale da non legittimare la proposizione dell'azione per l'annullamento di un provvedimento amministrativo.

Più precisamente, il limite di valutazione della p.a. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso, che è correlativamente pure il requisito di ammissibilità della relativa azione, si sostanzia solo nel giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, purché non preordinato a un controllo generalizzato ed indiscriminato di chiunque sull'azione amministrativa, espressamente vietato dall'art. 24, comma terzo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (in termini, da ultimo, C. di S., III, 07 agosto 2012 n. 4530).

Il principio appena richiamato, condiviso dal Collegio, è applicabile per risolvere il caso che ora occupa.

Invero, l'appellata è in parte proprietaria ed in parte conduttrice di un terreno situato in prossimità di quello delle appellanti; deve essere precisato che la porzione non di sua proprietà è stata posta a sua disposizione dal proprietario sul presupposto di un futuro

sfruttamento come cava.

E' vero che il relativo contratto non prevede, attualmente, il pagamento di un canone, ma tale aspetto di interessi è stato convenuto proprio in vista della stipula dei parti definitivi una volta che sia possibile l'utilizzo del terreno come cava.

Si tratta, quindi, di un rapporto espressamente finalizzato al suddetto utilizzo del terreno che ne costituisce l'oggetto.

E' vero anche che attualmente il progetto dell'appellata è ostacolato dall'autorizzazione rilasciata alle odierne appellanti, ma l'appellata agisce proprio su tale presupposto, al fine di verificare la legittimità del suddetto provvedimento, che conferma essere di ostacolo alla realizzazione del suo progetto, precisando che le autorizzazioni rilasciate alle odierne appellanti sono state già impugnate di fronte al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Salerno, e che gli atti di cui chiede l'esibizione le sono necessari per il sostegno delle proprie ragioni in quel giudizio.

Sulla base di tali elementi afferma il Collegio che l'appellata ha adeguatamente dimostrato di essere portatrice di un interesse differenziato alla conoscenza degli atti di cui ha chiesto l'esibizione.

La domanda proposta deve quindi essere dichiarata ammissibile, confermando la sentenza di primo grado sul punto.

1b. Sotto altro profilo, le appellanti sostengono che gli atti di cui si discute non possono essere esibiti, soprattutto ad una coconcorrente, in quanto attraverso il loro contenuto si renderebbero conoscibili anche

le soluzioni tecniche, oggetto di riservatezza, usate nella coltivazione della cava.

Osserva il Collegio che costituisce orientamento pacifico l'osservazione secondo la quale costituisce principio la generale accessibilità agli atti dell'Amministrazione da parte di chi vi abbia interesse, nei termini di cui al punto 1a che precede, per cui eventuali eccezioni devono essere adeguatamente giustificate (C. di S., V, 20 dicembre 2011, n. 6682).

Nel caso di specie, le appellanti sostengono che l'accesso agli atti autorizzativi in questione comporterebbe la possibilità, per l'appellata, di conoscere le tecniche di sfruttamento utilizzate.

La critica alla sentenza di primo grado non può essere condivisa.

Deve essere premesso che il primo giudice ha disposto che l'accesso agli atti di cui si discute *"è limitato ai documenti concernenti i dati relativi ai profili estrattivo ed altimetrico dei progetti di coltivazione delle cave autorizzate, con la precisazione che ogni eventuale esclusione dall'accesso va formalmente motivata tenendo conto delle osservazioni in precedenza espresse e dell'orientamento giurisprudenziale citato"*.

Osserva il Collegio che i dati in questione appaiono estranei all'individuazione delle tecniche di coltivazione utilizzate dalle appellanti.

Invero, il profilo estrattivo ed altimetrico costituisce palesemente un dato puramente descrittivo dell'intervento.

E' probabilmente vero che conoscendo i suddetti dati il tecnico che vi

acceda sia in grado di ricostruire il processo utilizzato, ma ciò può avvenire se il suddetto tecnico conosce quella specifica modalità operativa.

Solo in quel caso, infatti, il tecnico sarà in grado di affermare che la coltivazione di un fronte di cava con determinate caratteristiche presuppone la necessaria utilizzazione di una determinata metodologia.

Se invece la tecnica utilizzata gli è sconosciuta il professionista in questione potrà solo prendere atto del raggiungimento di un determinato risultato (la coltivazione di un fronte di cava in condizioni particolarmente sfavorevoli) sulla base di una tecnica che gli è ignota, ma senza ottenere particolari sulle sue modalità applicative.

Sulla base di tali osservazioni afferma il Collegio che l'argomentazione delle appellanti circa l'incidenza dei dati richiesti sulla salvaguardia della riservatezza relativa alla sua attività imprenditoriale non è adeguatamente dimostrata, e solo la precisa indicazione di come i suddetti dati siano in grado di giungere alla paventata lesione consentirebbe di condividerla.

La genericità dell'affermazione impone quindi di disattendere la censura.

2. In conclusione, l'appello deve essere respinto.

Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 8226/12, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Condanna le appellanti, in solido fra di loro, e la Regione Campania al pagamento, in favore dell'appellata costituita, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge, per le appellanti ed € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge, per la Regione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

